



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025. Differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture permanenti e modifica dell'allegato 1 al Piano.

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante *“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n.320, recante il conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini;

VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n.193;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n.219;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n.221;

CONSIDERATO che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

CONSIDERATO, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli Organismi intermedi, ai sensi dell'articolo 123.4 del regolamento (UE) 2021/2115, sono Organismi delegati dall'Autorità di Gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

VISTO l'articolo 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come Organismo Intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di Gestione del rischio;

VISTA la Convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale – O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti agli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n.80921 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n.123404;

CONSIDERATO che AGEA, ai sensi dei D.lgs. n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.70 del 25 marzo 2025;

VISTO il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136 di differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile e modifica degli allegati 1, 3 e 4 al PGRA 2025, in corso di registrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 2 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, ai sensi del quale, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro i termini di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento e che un'eventuale proroga dei medesimi termini comporta un differimento anche delle scadenze per la sottoscrizione delle suddette coperture;

VISTE le comunicazioni di Asnacodi Italia del 23 aprile 2025, assunta al prot. n. 183359 di pari data e di Coordifesa del 28 aprile 2025, assunta al prot. n. 186863 di pari data, con le quali è stata richiesta una proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative relative alle colture permanenti per un periodo più ampio rispetto alle disposizioni del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, a causa del ritardo fenologico registrato per tali colture nella campagna in corso, che rende difficile stimare i quantitativi delle produzioni da assicurare e delle procedure amministrative per la redazione del piano di coltivazione di cui al Fascicolo aziendale e del conseguente piano di gestione individuale del rischio (PGIR), che rallentano la stipula delle polizze;

PRESO ATTO che Asnacodi Italia ha richiesto, contestualmente, anche l'introduzione del parassita "*trichoderma aggressivum*" nell'elenco delle malattie assicurabili con coperture agevolate;

CONSIDERATO che una proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze agevolate e delle coperture mutualistiche per le colture permanenti per un periodo di 10 giorni, nel favorire una più ampia partecipazione agli strumenti di Gestione del Rischio consentirebbe, al contempo, agli agricoltori di proteggere le proprie produzioni e di evitare l'emissione di polizze con un periodo di copertura potenzialmente troppo ridotto rispetto al relativo ciclo culturale;

CONSIDERATO, altresì, che il PGIR costituisce un elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative, nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche, in quanto finalizzato a ridurre il rischio di anomalie per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e al decreto legislativo 102/2004;

TENUTO CONTO che l'applicativo per l'elaborazione del PGIR è stato reso disponibile da AGEA fin dall'avvio del corrente anno e che, in assenza del PGIR, l'agricoltore può comunque provvedere, in conformità all'allegato 1, punto 1.1 al PGRA 2025, a proteggere le proprie produzioni in base alla superficie coltivata e alla sua resa media del triennio o quinquennio precedente, avendo cura, al momento della redazione del proprio piano di coltivazione, di dettagliare puntualmente le suddette superfici;

TENUTO CONTO, inoltre, che l'inserimento del "*trichoderma aggressivum*" nell'elenco delle fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.5 del PGRA 2025 consentirebbe agli agricoltori e, in particolare, ai fungicoltori di avere a disposizione un ulteriore strumento a difesa del reddito, soprattutto nei casi in cui le azioni di contenimento di tale malattia non risultassero sufficienti a garantire la reale produttività aziendale;

VISTO l'articolo 25, comma 2 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, che dispone che gli allegati al PGRA 2025 possano essere modificati con decreto del Direttore della Direzione Generale dello sviluppo rurale;

RITENUTO pertanto necessario, per consentire agli agricoltori di sottoscrivere le polizze assicurative, ovvero le coperture mutualistiche, differire al 10 maggio 2025 il termine del 30 aprile



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

2025 stabilito all'articolo 8, comma 1, lett. b) del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, applicabile anche alle coperture mutualistiche ai sensi dell'articolo 13 del medesimo provvedimento;

RITENUTO, inoltre, necessario procedere ad una modifica dell'Allegato 1, punto 1.5 al decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 per introdurre il "*trichoderma aggressivum*" nell'elenco delle fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali

DECRETA

Articolo 1

(Differimento termini sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche dei Fondi di mutualizzazione per le colture permanenti)

1. Il termine di sottoscrizione delle polizze di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b) del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 è differito al 10 maggio 2025.
2. Il differimento di cui al comma 1 si applica anche alle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Articolo 2

(Modifica dell'allegato 1, punto 1.5 al decreto 19 febbraio 2025, n. 78382)

1. All'allegato 1, punto 1.5 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 all'elenco delle fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali è aggiunta la seguente: "1.5.36 TRICHODERMA AGRESSIVUM".

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini